

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 254/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2010

che approva un programma di controllo della salmonella nel pollame in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 in merito alla qualifica relativa alla lotta contro la salmonella di alcuni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁽³⁾ stabilisce che i prodotti oggetto di tale regolamento possano essere importati e possano transitare nell'Unione soltanto se provenienti dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nel suo allegato I.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce norme relative al controllo della salmonella in differenti popolazioni avicole nell'Unione. L'ammissione o il mantenimento ne-

gli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione che autorizza gli Stati membri a importare animali contemplati da tale regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione da parte del paese terzo interessato di un programma di controllo della salmonella equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella in atto negli Stati membri.

- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione⁽⁴⁾, i programmi di controllo della salmonella riguardanti i tacchini da riproduzione e da reddito, le relative uova da cova, i pulcini di un giorno di tacchini, i tacchini da macellazione e il pollame per il ripopolamento di tacchini, di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003, vanno applicati all'interno dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2010.
- (4) Il Canada, Israele e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione un programma di controllo della salmonella negli allevamenti di tacchini da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno. Tali programmi forniscono le garanzie necessarie a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 e vanno pertanto approvati.
- (5) Alcuni paesi terzi attualmente inclusi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di tacchini, oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Pertanto le importazioni da questi paesi terzi di tacchini da riproduzione e da reddito, delle relative uova da cova, dei pulcini di un giorno di tacchini nonché dei tacchini da macellazione e del pollame per il ripopolamento di tacchini non vanno più autorizzate a partire dal 1° gennaio 2010.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

- (6) Israele ha presentato alla Commissione un programma di controllo della salmonella nei pulcini di un giorno della specie *Gallus gallus* destinati ad allevamenti di galline ovaiole e di polli da carne, come integrazione al suo programma di controllo approvato tramite la decisione 2007/843/CE della Commissione ⁽¹⁾. Anche il Brasile ha presentato i programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di galline da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno della specie *Gallus gallus*. Tali programmi forniscono le garanzie necessarie a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 e vanno pertanto approvati.
- (7) L'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti e i modelli di certificati veterinari per l'importazione di pollame da riproduzione e da reddito, pulcini di un giorno e uova da cova definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato il programma di controllo in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla salmonella:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.

- a) negli allevamenti di tacchini da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno di tacchini, presentato dal Canada, da Israele e dagli Stati Uniti;
- b) nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati ad allevamenti di galline ovaiole o di polli da carne, presentato da Israele;
- c) nelle galline da riproduzione della specie *Gallus gallus*, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno della specie *Gallus gallus*, presentato dal Brasile.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella	
			Modelli	Garanzie complementari		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾				
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
AL — Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E							S4	
AR — Argentina	AR-0	L'intero paese	SPF								
			POU, RAT, EP, E					A		S4	
			WGM	VIII							
AU — Australia	AU-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPP, DOC, HEP, SRP								S0, ST0
			BPR	I							
			DOR	II							
			HER	III							
			POU	VI							
RAT	VII										
BR — Brasile	BR-0	L'intero paese	SPF								

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SRP		N					S5, ST0
	BR-3	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM	VIII						
EP, E, POU				N					S4	
BW — Botswana	BW-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
BY — Bielorussia	BY-0	L'intero paese	EP e E (entrambi "solo per transito attraverso l'UE")	IX						
C — Canada	CA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP		N				A	S1, ST1
			DOC, HEP		L, N					
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9	
CH — Svizzera	CH-0	L'intero paese	(³)					A		(³)	
CL — Cile	CL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, E							S4	
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N				A		S0, ST0
			WGM	VIII							
			POU, RAT		N						
CN — Cina	CN-0	L'intero paese	EP								
	CN-1	Provincia di Shandong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4	
GL — Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF								
			EP, WGM								
HK — Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP								
HR — Croazia	HR-0	L'intero paese	SPF								
			BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP		N				A		S2, ST0
			EP, E, POU, RAT, WGM		N						
IL — Israele	IL-0	L'intero paese	SPF								
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N				A		S5, ST1
			WGM	VIII							

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			EP, E, POU, RAT		N					S4
IN — India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS — Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
KR — Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4
ME — Montenegro	ME-0	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY — Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Occidentale peninsulare	EP							
E				P2	6.2.2004				S4	
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	MK-0 (*)	L'intero paese	EP							
MX — Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP							
NA — Namibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			RAT, EP, E	VII						S4
NC — Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
PM — Saint Pierre e Miquelon	PM-0	L'intero paese	SPF							
RS — Serbia ⁽⁵⁾	RS-0 ⁽⁵⁾	L'intero paese	EP							
RU — Russia	RU-0	L'intero paese	EP							
SG — Singapore	SG-0	L'intero paese	EP							
TH — Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP							
			WGM	VIII	P2	23.1.2004				
			E, POU, RAT		P2	23.1.2004				S4
TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF							
			DOR, BPR, BPP, HER							S1, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
TR — Turchia	TR-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S3, ST1
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT		N					S4
UY — Uruguay	UY-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, RAT							S4
ZA — Sudafrica	ZA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I				A		
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	RAT	VII						
			EP, E							S4

(¹) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(²) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.

(³) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(⁴) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull'argomento presso le Nazioni Unite.

(⁵) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

2) la parte 2 è così modificata:

a) nella sezione «Programma di lotta contro la salmonella» sono aggiunte le seguenti voci:

« "S5": Divieto di esportazione nell'Unione di pollame da riproduzione e da reddito (BPP) di *Gallus gallus*, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di *Gallus gallus*, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla *salmonella* conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

"ST0": Divieto di esportazione nell'Unione di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di tacchini, pulcini di un giorno (DOC) di tacchini, pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di tacchini e uova da cova (HEP) di tacchini, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla *salmonella* conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.

"ST1": Divieto di esportazione nell'Unione di pollame da riproduzione o da reddito (BPP) di tacchini nonché di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento (SRP) di tacchini, giacché non è stato presentato alla Commissione o approvato dalla stessa un programma di lotta alla *salmonella* conforme al regolamento (CE) n. 2160/2003.»;

b) nel modello di certificato per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP), la nota 6 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«⁽⁶⁾ Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.»;

c) nel modello di certificato per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), la nota 6 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«⁽⁶⁾ Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.»;

d) nel modello di certificato per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP), la nota 5 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«⁽⁵⁾ Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.»;

e) nel modello di certificato per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP), la nota 6 della parte II è sostituita dalla nota seguente:

«⁽⁶⁾ Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie *Gallus gallus* e ai tacchini.»
